REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI TITOLI ONORIFICI DELL'ATENEO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i requisiti e le procedure per il conferimento da parte dell'Università degli Studi di Pavia dei seguenti titoli onorifici:
   a) Laurea HC (honoriscausa),
   b) Dottorato HC (honoriscausa),
   c) Professore emerito.
2. Il Rettore presenta al Ministero le proposte di conferimento dei titoli approvate dal Senato Accademico.
3. Il conferimento dei titoli onorifici deve seguire criteri selettivi, limitati nel numero e finalizzati e riconoscere situazioni di effettiva eccellenza scientifica, sociale o culturale in ambito nazionale o internazionale.

TITOLO II – CONFERIMENTO DEI TITOLI DI LAUREA E DOTTORATO HC

ART. 2 – PRINCIPI E CRITERI GENERALI

1. I titoli onorifici sono conferiti a personalità che si siano distinte per contributi scientifici, culturali, istituzionali o sociali di rilevanza nazionale o internazionale, e per chiara coerenza del loro profilo con la missione istituzionale dell'Ateneo.
2. Ogni proposta deve essere corredata dal curriculum vitae, da una relazione motivazionale dettagliata e da indicatori delle attività scientifiche, didattiche, istituzionali e di terza missione (ove previsti).
3. Ogni Dipartimento può, di norma, avanzare solo una proposta di conferimento di laurea ad honorem e una proposta di conferimento di dottorato ad honorem nell'arco di un quinquennio. Le proposte devono essere trasmesse al fine di programmare l'eventuale conferimento nell'anno accademico successivo.
4. Il conferimento dei titoli avviene nel rispetto della normativa vigente. I titoli di laurea e dottorato ad honorem sono conferiti dal Rettore previa autorizzazione del Ministro dell'Università e della ricerca.
5. La laurea e il dottorato ad honorem attribuiscono i medesimi diritti della laurea e del dottorato ordinario, essendo equiparati *ex lege*.

ART. 3 – PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELLE LAUREE E DEI DOTTORATI HC

1. La proposta di conferimento del titolo viene avanzata dal Consiglio di Dipartimento, previo parere del Rettore, in riferimento a uno dei corsi di laurea o di dottorato di cui il Dipartimento sia referente principale. Le proposte devono essere approvate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento.
2. Qualora la proposta sia riferita ad un corso di laurea interdipartimentale è richiesto il voto favorevole di tutti i Dipartimenti associati, con la medesima maggioranza qualificata.
3. Qualora la proposta sia riferita a un corso di dottorato viene acquisito preliminarmente anche il parere del Collegio dei Docenti del Dottorato.
4. Il Senato Accademico, acquisita la documentazione dai Dipartimenti interessati, esprime parere che, se favorevole, autorizza la trasmissione al competente Ministero.

TITOLO III - CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO

ART. 4 – PRINCIPI E CRITERI GENERALI

1. Il titolo è un riconoscimento di carattere eccezionale, conferito a professori ordinari che abbiano contribuito ad accrescere il prestigio dell'università mediante la propria attività didattica, scientifica e istituzionale anche attraverso l'assunzione di cariche accademiche e incarichi di responsabilità presso organi e strutture di ateneo.
2. Il titolo di professore emerito può essere proposto per professori ordinari, cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o per volontarie dimissioni presso l'Università di Pavia, che abbiano maturato almeno 20 anni di servizio nel ruolo di professore straordinario/ordinario. Non concorrono al conteggio dei 20 anni i periodi di sospensione dell'attività di servizio effettivo previsti dalla normativa.
3. Le proposte dovranno riguardare docenti che, in aggiunta a quanto stabilito dall'art.4 comma 1-2, soddisfino almeno due dei seguenti requisiti:
   a) aver assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture di ateneo;
   b) avere svolto incarichi scientifici quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali;
   c) aver conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca;
   d) essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell'università;
   e) aver prestato attività di docenza per almeno 5 anni di servizio presso l'università che propone il conferimento del titolo.

ART. 5 – PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO

1. La proposta di conferimento del titolo deve essere inizialmente deliberata dal Dipartimento di ultima afferenza del candidato e presentata da almeno 5 docenti del dipartimento stesso. In merito alla proposta hanno diritto di voto i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori afferenti al Dipartimento.
2. La proposta di candidatura deve essere accompagnata dal curriculum vitae e da una dettagliata relazione dell'attività didattica, di ricerca e istituzionale svolta dal candidato.
3. La deliberazione è adottata con il voto favorevole di due terzi dei componenti, di cui al comma precedente. In caso di delibera non favorevole, la proposta non può essere presentata nuovamente al Consiglio.
4. Entro il termine dell'anno accademico successivo alla cessazione dal servizio degli interessati, ciascun Dipartimento può presentare le proposte di candidatura da sottoporre al Senato Accademico.
5. La proposta non può riguardare il docente che durante la carriera accademica sia stato sottoposto a sanzioni per violazione del Codice etico di Ateneo o a sanzioni disciplinari
6. Il Senato Accademico adotta una delibera motivata riguardante le candidature accolte.

ART. 6 – LIMITE ALLE CANDIDATURE

1. L'Ateneo può proporre annualmente al Ministero un numero di candidature non superiore al 10% dei pensionamenti di professori ordinari nel triennio precedente.
2. Nel caso di un numero di candidature superiore ai posti disponibili il Senato, su proposta del Rettore, formula una graduatoria di merito.

ART. 7 – ATTIVITÀ DIDATTICA, DI RICERCA E BENEFICI

1. Il Professore emerito afferisce al Dipartimento proponente il conferimento del titolo.
2. Il Professore emerito può continuare a svolgere attività di ricerca nell'ambito del Dipartimento di afferenza, previa autorizzazione del relativo Consiglio.
3. Nel rispetto della normativa vigente in materia di conferimento di incarichi di docenza al Professore emerito possono essere attribuiti, dal Consiglio del Dipartimento di afferenza, insegnamenti/moduli curriculari e attività didattica integrativa.
4. Lo svolgimento delle attività e degli incarichi è a titolo gratuito.
5. Il Professore emerito può avere la disponibilità di spazi congrui alle attività svolte, previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, da rinnovarsi ogni triennio. Può, alle medesime condizioni, usufruire dei servizi e delle risorse di quest'ultimo.
6. Ogni obbligo assicurativo è a carico del professore emerito.